



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 16/03/2017

Sent. n. sez. 36

REGISTRO GENERALE
N.2017/2017

Composta da:

PIERCAMILLO DAVIGO

- Presidente -

GEPPINO RAGO

LUCIANO IMPERIALI

GIOVANNA VERGA

GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DF

nato il X 1978 a X

avverso l'ordinanza del 02/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di LECCE

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

lette/sentite le conclusioni del PG CARMINE STABILE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avv. Cristiano Solinas, in sostegno della sentenza dell'avv. Luigi Rella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 2.11.2016 il Tribunale del riesame di Lecce, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza del 22.9.2016, con cui il Gip del Tribunale della stessa città ha applicato a **DF** , in atti generalizzato, la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato dei delitti di truffa aggravata continuata, di falso in atto pubblico aggravato e di autoriciclaggio.

Il Tribunale del riesame ha così ricostruito i fatti. Il 13 aprile 2010 **L** aveva subito un incidente stradale e l'avv. **FD** , subito dopo l'infortunio, le aveva fatto aprire un conto corrente presso la Fineco Bank di Lecce, gestito esclusivamente da lui, dicendole, di seguito, falsamente che detto conto era stato estinto. **L** , a seguito della causa civile in cui era stata difesa dall'avv. **D** e dall'avv. **GG** , aveva ottenuto una sentenza con cui le era stato riconosciuto il risarcimento del danno, pari ad euro 610.386,37, ma l'avv. **D** le aveva comunicato di aver ricevuto la minor somma di euro 335.000,00, accreditata sul conto intrattenuto dalla stessa presso la Banca Popolare Pugliese. La somma di euro 610.386,37 era stata accreditata, invece, sul conto corrente della Fineco Bank di Lecce, da cui erano stati effettuati dei bonifici per l'importo di euro 353.000,00 sul conto corrente della Banca Popolare Pugliese, intestati a **L** , la quale non era mai venuta a conoscenza delle ulteriori somme disposte in suo favore ed accreditate sul conto corrente della Fineco, avendole l'avv. **D** mostrato una sentenza falsificata, che riportava un importo corrispondente ai bonifici effettuati. Con denaro provento della truffa, commessa dall'avv. **D** , e depositato sul conto della Fineco, era stata ricaricata una carta prepagata, collegata al c/c n. **X** , intestato a **L** . Tale carta prepagata era stata consegnata davanti alla persona offesa dal **D** al **G** , il quale ne aveva avuto l'esclusiva disponibilità e con essa aveva prelevato dagli sportelli bancomat la somma di euro 15.500,00 senza il consenso di **L** .

Contro tale provvedimento, l'indagato (con l'ausilio di un avvocato iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 482 e 476 c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche sub specie del travisamento del fatto e della prova. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 482 in relazione all'art. 476, co. 1 e 2, c.p., trascurando che la modifica degli importi del risarcimento sarebbe stata effettuata su una copia informale della sentenza, con conseguente non suscettibilità della condotta ad assumere autonoma rilevanza penale,

potendo al più concretizzare solo uno degli artifici costitutivi del delitto di truffa aggravata;

2) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 482 c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche sub specie del travisamento del fatto e della prova. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto configurato il reato di autoriciclaggio, avendo l'indagato, per finalità connesse alla sua attività professionale, compiuto numerose operazioni di prelevamento e di bonifico, frammentarie e progressive, con evidenti intenti dissimulativi. Di contro, le quattro operazioni in contestazione non potrebbero configurare condotte di autoriciclaggio per un duplice ordine di ragioni: 1) non sarebbero state poste in essere nell'esercizio dell'attività professionale e non potrebbero ritenersi destinate in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, rientrando nella mera utilizzazione o godimento personale di cui è espressamente esclusa la rilevanza penale; 2) non sarebbero dotate di particolare capacità dissimulativa, essendo tutte attività "tracciate";

3) manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice del riesame ridimensionato i fatti alla luce della documentata esistenza del patto di quota lite tra L e l'odierno ricorrente. In particolare, le parti avrebbero convenuto che, in caso di vittoria, l'onorario per la prestazione fosse determinato in misura pari al 25% della somma concretamente incassata. In virtù di tale patto, il compenso professionale, spettante all'odierno indagato, sarebbe di euro 150.071,40 (comprensivi di accessori di legge) sulla somma liquidata in sentenza, pari ad euro 636.285,59, oltre peraltro alle spese liquidate in sentenza. L'indagato avrebbe anticipato a L il complessivo importo di euro 22.765,00, come documentato dalle ricevute sequestrate dalla Guardia di Finanza, e si sarebbe fatto carico anche di talune spese mediche della persona offesa per un importo di euro 2.978,15. Le operazioni bancarie in contestazione, effettuate dall'indagato sul c/c Fineco Bank, comprenderebbero disposizioni di pagamento per spese connesse alla gestione della pratica della persona offesa. La complessiva somma di euro 130.000,00 circa, di cui il D ha disposto mediante operazioni di pagamento, effettuate dai conti correnti intestati a L presso Fineco Bank s.p.a. e Banca Popolare Pugliese, sarebbe inferiore a quanto egli avrebbe diritto di incassare a titolo di competenze professionali e di restituzione di somme anticipate. La somma di euro 300.000,00, al netto degli importi delle operazioni bancarie, sarebbe sempre stata depositata sul conto corrente Fineco Bank s.p.a., intestato ad L, e non sarebbe stata in alcun modo occultata e/o utilizzata dal D;

4) violazione dell'art. 606 co.1, lett. e) c.p.p. per essere la gravata ordinanza carente con riguardo alle specifiche doglianze dell'indagato e illogica e

contraddittoria in relazione a determinati e decisivi atti del procedimento. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe ravvisato l'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. solo in ragione delle modalità delle presunte condotte criminose in contestazione, valutate in sé quale indice sintomatico di una pericolosità sociale dell'odierno indagato, prescindendo dalle necessarie concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, che difetterebbero nel caso di specie. Nell'iter argomentativo del provvedimento impugnato verrebbe evidenziata una circostanza che deporrebbe per l'insussistenza dell'esigenza cautelare de qua, ossia la circostanza che dall'ultima operazione di prelievo sul conto corrente della Banca Popolare Pugliese, risalente al 12 settembre 2015, non risultavano altri prelievi, in quanto il **D** era venuto a conoscenza delle indagini in corso da parte della Guardia di Finanza. Inoltre, la risonanza mediatica, avuta dalla vicenda, varrebbe ad escludere la concreta possibilità del ripresentarsi di occasioni di ripetizione di delitti della stessa specie. Del pari, il decorso di un anno dai fatti, lo stato di incensuratezza dell'indagato e l'assenza di carichi pendenti renderebbero possibile effettuare un giudizio prognostico positivo in ordine alla futura condotta dell'indagato. Inoltre l'ordinanza non avrebbe indicato le indagini ancora da compiere, che potrebbero essere pregiudicate dalla mancata adozione dell'ordinanza in questione e non avrebbe considerato che i fatti risalgono ad oltre un anno fa, senza che medio tempore sia stato accertato il compimento da parte dell'indagato di atti di sabotaggio delle prove. Carente sarebbe la motivazione del provvedimento impugnato anche con riferimento all'inadeguatezza di altra misura cautelare.

All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi privi del necessario requisito della specificità e, comunque, manifestamente infondati.

1.1 Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, CED Cass. n. 252178),

sempre che detta ricostruzione non sia decisamente inficiata da documentati travisamenti.

1.2 Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorrente reitera per lo più doglianze sollevate dinanzi al giudice del riesame e da questi disattese con argomentazioni immuni da vizi, sindacabili in questa sede, con la conseguenza che le anzidette doglianze risultano prive del necessario requisito della specificità (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133).

Del tutto reiterative di censure già avanzate dinanzi al giudice del riesame sono quelle espresse con il terzo motivo, avendo al riguardo il ricorrente riproposto la tesi sull'esistenza del patto di quota lite, che sarebbe stato concordato con la persona offesa, e dei prestiti, che avrebbe accordato alla medesima.

Valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate in particolare dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e dai documenti rinvenuti all'esito della perquisizione effettuata nello studio dell'indagato, il Tribunale del riesame ha evidenziato che *"non vi è certezza sulla quantificazione dei prestiti effettuati dall'odierno indagato alla persona offesa"* (f. 13 e 14) e che *"vi sono seri dubbi sull'autenticità del patto di quota lite"*, che secondo il ricorrente sarebbe stato concordato nella misura del 25% sulla somma incassata a titolo risarcitorio, avendo L. negato di averlo mai sottoscritto ed avendo il di lei marito confermato che non era stato pattuito tra sua moglie e l'indagato alcun compenso per il suo onorario. Il medesimo Tribunale ha altresì aggiunto che *"se pure si dovesse ritenere che il patto di quota lite fosse stato realmente concordato dalle parti – cosa di cui si dubita fortemente per le considerazioni già svolte e perché stride con le condizioni disagiate della L., che non avrebbe mai potuto accettare un accordo così esoso – il D., come sottolineato dal P.M., ha trattenuto una somma di euro 283.21,02 (di cui euro 160.701,00 incassati effettivamente ed euro 122.511,03 non incassati per cause indipendenti dalla sua volontà, in quanto bloccati dalla persona offesa, una volta informata dalla Polizia giudiziaria dell'importo a lei liquidato nella sentenza originale) a fronte di euro 159.071,52, che costituisce il 25% di euro 636.258,59"*.

Il giudice del riesame ha poi sconfessato le prospettazioni difensive (cfr. f. 15, 16 e 17) attraverso un'analitica disamina delle stesse e con diffuse argomentazioni, anche queste, come le altre, del tutto congrue rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

1.3 Riguardo al primo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe trascurato che la modifica degli importi del risarcimento sarebbe stata effettuata su una copia informale della sentenza, con conseguente non suscettibilità della condotta ad integrare il delitto di cui all'art. 482 c.p. in relazione all'art. 476, co. 1 e 2, c.p., deve osservarsi che il ricorrente non considera che il Tribunale del riesame ha affermato che l'indagato aveva alterato la copia conforme all'originale della sentenza n. 495/2015 del Tribunale di Trieste, modificandone gli importi. L'oggetto della falsificazione aveva riguardato la copia conforme all'originale e non una mera fotocopia della sentenza, così che esattamente il giudice del riesame ha ritenuto esistente il delitto ascritto nella contestazione provvisoria, atteso che – sulla base della stessa giurisprudenza di legittimità evocata dal ricorrente (Sez. 5, n. 8870 del 9.10.2014, Rv. 263422) – non integra il delitto di falsità materiale, previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente.

1.4 Quanto al secondo motivo, va rilevato che in sede di riesame il ricorrente non aveva dedotto alcuna doglianza inerente il reato di cui all'art. 648 ter c.p., come si desume dal non contestato riepilogo dei motivi di riesame, contenuto nel provvedimento impugnato.

Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale (Cass., Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037; Sez. 2, n. 11027 del 20.1.2016, Rv. 266226).

Ad ogni modo, va rimarcato che i rilievi, per un verso, si risolvono in apprezzamenti di fatto e, per altro verso, laddove evocano la rintracciabilità delle operazioni poste in essere, sono manifestamente infondati.

Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che (Sez. 2, n. 46319 del 21.9.2016, Rv. 268316) che integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, riceve assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi. In motivazione la Corte ha precisato che è irrilevante la tracciabilità dell'operazione, atteso che la ricezione delle somme portate nell'assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso.

1.5 Anche la doglianza relativa ai vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è priva del necessario requisito della specificità, non confrontandosi con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

Il Tribunale del riesame, oltre che al pericolo di inquinamento probatorio (come analiticamente indicato a pagina 23), ha ancorato l'applicazione della misura cautelare al *"concreto ed attuale pericolo di recidiva"*, desunto *"dalla gravità dei fatti e dalle allarmanti modalità della condotta, che denotano estrema spregiudicatezza"* dell'indagato, il quale aveva abusato del rapporto professionale e della fiducia della sua cliente ed aveva dimostrato professionalità nelle condotte delittuose contestate; professionalità che *"induce ad escludere che si sia trattato di un comportamento solo occasionale"*. Peraltro, il giudice del riesame ha evidenziato che *"con nota del 19 novembre 2015, l'Allianz s.p.a., compagnia assicurativa che gestisce il Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Regione Puglia, ha comunicato che ci sono 136 pratiche di sinistri a nome dell'avv. D dal primo ottobre 2010 al 15 ottobre 2015 e dall'esame delle persone coinvolte nei sinistri emergono numerosi soggetti stranieri. E' evidente, dunque, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede"*.

Con tali argomentazioni – con cui la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato è stata affermata rimarcando la spregiudicatezza dell'indagato, desunta dalle specifiche modalità dei fatti, il Tribunale del riesame si è conformato all'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (Sez. VI, n. 8211 dell'11.2.2016, Rv 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18.12.2015, Rv 266485 in motivaz.; Sez. VI, n. 2996 del 30.7.1992, Rv 191656), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 44946 del 13.9.2016, Rv 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31.3.2016, Rv 267264).

Anche in ordine all'adeguatezza soltanto della massima misura cautelare il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato alle pagine 24 e 25 del provvedimento impugnato, con argomentazioni prive di errori giuridici e di vizi di motivazione.

1.6 In definitiva, in difetto di violazioni di legge o di vizi della motivazione, censurabili in questa sede, va pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 marzo 2017

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Il Presidente

Piercamillo Davigo

Piercamillo Davigo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 13 GIU. 2017



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

Claudia Pianelli